

**Presidente.** Non essendovi opposizioni, l'articolo 12 rimane per ora sospeso.

“ Art. 13. L'annullamento del libretto perduto, mentre estingue i diritti del possessore verso la Cassa, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il rilascio del duplicato. ”

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito quest'articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

La Commissione propone una nuova formola dell'articolo 14 che sarebbe la seguente:

“ Art. 14. Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore tranne che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere o la richiesta dell'autorità giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di richiesta del marito o del legale rappresentante del minore. ”

Poi seguono il 2° e 3° capoverso del disegno ministeriale, così concepito:

“ L'opposizione, per essere valida, deve essere fatta in iscritto all'amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto.

“ Finchè l'opposizione sussiste, nessun pagamento avrà luogo senza il consenso dell'opponente, o senza l'ordine dell'autorità giudiziaria competente. ”

Onorevole ministro, accetta questa nuova formola dell'articolo 14?

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Accetto l'emendamento della Commissione a quest'articolo 14 che non fa che mettere in armonia l'antica formola del disegno ministeriale con la nuova dizione.

**Presidente.** Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 14 testè letto e modificato dalla Commissione, d'accordo col Governo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato, così pure l'articolo 15.)

“ Art. 15. Il credito iscritto sopra un libretto nominativo può all'atto della emissione essere sottoposto a vincolo a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria; può essere ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo,

a sequestro o ad esecuzione pel pagamento degli interessi o del capitale a favore di terzi. ”

“ Art. 16. Le Casse di risparmio, oltre ai depositi a titolo di risparmio, possono anche ricevere depositi in conto corrente, pupillari, giudiziari o di altra natura. Devono però tenere separate nelle loro scritture siffatte operazioni. ”

L'onorevole Zucconi propone un articolo aggiuntivo che è il seguente:

“ I libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali e dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio ed i loro registri di contabilità, quando sieno tenuti nella forma prescritta dagli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, avranno gli effetti giuridici riconosciuti ai libri commerciali dall'articolo 48 del detto Codice. ”

L'onorevole Zucconi ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

**Zucconi.** Lo scopo della mia proposta, per la quale non ho potuto trovare posto migliore di questo, non ha bisogno di molte parole per essere dimostrato.

La Camera sa che, per disposizione del Codice di commercio, non solamente le società commerciali ma gli stessi individui che hanno la qualità di commercianti godono del beneficio di far valere come aventi forza probatoria, i loro libri di commercio tenuti nelle forme prescritte dal Codice medesimo. Io invoco lo stesso beneficio per le Casse di risparmio.

Quando queste Casse tengano i libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori nelle forme volute dall'articolo 140 del Codice di commercio per le società commerciali; quando questi benefici Istituti tengano i registri di contabilità con le regole prescritte dagli articoli 23 e 25 del Codice di commercio, io non trovo ragione per le quali si debba negare ad essi quello stesso privilegio, che si accorda alle società commerciali istituite a scopo di lucro ed agli stessi individui, che hanno la qualità di commercianti.

Io sono indotto a fare questa proposta speciale dalla persuasione che ho, che possa sorgere il dubbio sull'applicabilità dell'articolo 48 del Codice di commercio, col quale si attribuisce effetto giuridico di prova ai libri commerciali, possa sorgere il solo dubbio, sull'applicabilità di questo articolo alle Casse di risparmio, dopo che l'attuale disegno di legge diventerà legge dello Stato.